

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO – ODV

Articolo 1 (Denominazione e sede)

ART. 2 (Statuto)

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

ART. 5 (Finalità e Attività)

ART. 6 (Ammissione)

ART. 7 (Diritti e doveri delle federate)

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

Art. 9 (Perdita Della Qualifica Di Associato)

Art. 10 (Organi Della Federazione)

Articolo 11 (Assemblea)

Articolo 12 (Il Presidente)

Articolo 13 (Il Consiglio Direttivo)

Articolo 14 (I Responsabili Provinciali)

ART. 15 (Organo Di Controllo)

ART. 16 (Organo Di Revisione Legale Dei Conti)

Articolo 17 (Collegio dei Probiviri)

Articolo 18 (I Direttori)

Articolo 19 (Scioglimento Federazione)

Articolo 20 (Risorse economiche)

Articolo 21 (I beni)

Articolo 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Articolo 23 (Bilancio)

Articolo 24 (Bilancio sociale)

Articolo 25 (Convenzioni)

Articolo 26 (Personale retribuito)

Articolo 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Articolo 28 (Responsabilità della organizzazione)

Articolo 29 (Assicurazione dell'organizzazione)





**Articolo 30 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)**

**Articolo 31 (Libri sociali)**

**Articolo 32 (Disposizioni finali)**

**Articolo 33 (Norma transitoria)**





## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO – ODV

### **Articolo 1 (Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

“ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO – ODV”

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo “ODV” o l'indicazione di “Organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Organizzazione di Volontariato o l'acronimo di ODV e, in aggiunta, la denominazione di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

L'associazione ha durata illimitata.

L'organizzazione ha sede legale in C.da Santa Lucia n.2 nel comune di Viggiano (PZ)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

Con delibera dell'organo di amministrazione, per esigenze funzionali, potranno essere istituiti uffici e sedi secondarie in Italia e all'estero, in località di particolare interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale, nei limiti delle funzioni riconosciute.

### **ART. 2 (Statuto)**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3 (Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli enti associati aderenti. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Gli enti associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

#### ART. 4(Interpretazione dello statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del c.c., e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà. Essa è di tipo federativa.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: *perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.*

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 quella indicata alla lettera Y e precisamente "protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni" nonché quelle indicate dalla lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) Fornire Assistenza Sociale nel Pubblico Soccorso operando per la salvaguardia

della popolazione civile, del territorio e dell'ambiente attraverso forme di collaborazione con le Autorità e gli Enti competenti;

b) Contribuire allo sviluppo e al potenziamento del sistema di Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle

risorse;

c) Promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di formazione, informazione, studi, dibattiti e addestramento;

d) Mantenere vivo lo spirito del volontariato di Protezione Civile attraverso manifestazioni (svolte anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e soggetti privati operanti nello stesso ambito) culturale, didattico, scientifico, sportivo e ricreativo;

e) Compiere interventi di Soccorso nell'ambito Comunale, Intercomunale, Provinciale, Regionale, Nazionale e Internazionale.

f) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà Sociale.

g) Garantire un supporto tecnico e logistico ad Istituzioni scientifiche e tecniche pubbliche.

h) Stimolare lo spirito di collaborazione con tutte quelle associazioni che hanno finalità ed obiettivi simili a quelli della A.P.C.G.L.

i) Stimolare il rispetto e la conservazione del territorio e dell'ambiente;

l) Stimolare gli approfondimenti scientifici e tecnici delle materie inerenti ai temi della protezione civile e dell'esplorazione;

m) Promuovere la costituzione di un ente di formazione, anche in collaborazione con altri soggetti (pubblici e/o privati), al fine di assicurare la qualificazione e la formazione nel settore della protezione civile e dell'ambiente degli iscritti alle associazioni aderenti e delle associazioni di volontariato che ne richiedano le prestazioni.

n) Presentare progetti;

o) Riunire al proprio interno altre Strutture di volontariato di Protezione Civile e di tutela dell'Ambiente, dislocate nei Comuni del territorio lucano e delle Regioni italiane che abbiano manifestato la volontà di aderire al Gruppo Lucano, adottando lo statuto tipo;

p) Coordina l'attività delle citate strutture locali favorendone la crescita sotto il profilo dell'organizzazione e delle capacità operative;

q) Finanziare e coordinare l'acquisto di mezzi ed attrezzature, cura la progettazione di interesse comune fra tutte le Associazioni aderenti;

r) Unifica e coordina sotto la propria direzione le operazioni di soccorso che dovessero rendersi necessarie durante le emergenze o le esercitazioni;

s) Sottoscrivere con altre organizzazioni protocolli di intesa al fine aumentare le proprie competenze ed attività in settori specialistici;

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio Italiano ed internazionale

#### **ART. 6 (Ammissione)**

Sono associati dell'organizzazione ai sensi dell'articolo 32 del CTS commi 1 e 2 tutte le associazioni di volontariato e tutti gli enti del terzo settore che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono aderire al GRUPPO LUCANO le Associazioni con i propri iscritti che abbiano come finalità quelle di protezione civile e che adottino lo statuto tipo del gruppo lucano nonché tutti regolamenti dello stesso, istituite con ordinamento democratico e conforme alle norme del presente Statuto e si impegnino a tempo indeterminato a rispettarlo e far parte della federazione stessa.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art. 5. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Le Associazioni aderenti non devono in alcuna maniera perseguire finalità lucrative, devono operare nell'interesse generale e valorizzare la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci.

Le Associazioni aderenti mantengono i propri Statuti ma riconoscono il Gruppo Lucano quale struttura di coordinamento delegando alla stessa ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti di enti e istituzioni regionali, nazionali ed extranazionali.

L'ammissione al GRUPPO LUCANO è esaminata senza nessuna discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche, di genere di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

Gli enti associati hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di solidarietà e promozione sociale che l'Associazione si propone.

Il numero degli enti associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del legale rappresentante dell'ente interessato secondo i criteri non discriminatori di cui sopra del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'ente interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 7 (Diritti e doveri delle federate)**

1. Le Associazioni Federate sono tenute:

a) al rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo, sia per quanto si riferisce alle modalità di gestione, che alle competenze territoriali nei confronti della Federazione;

b) a garantire la più ampia partecipazione e collaborazione alla Federazione a supporto del miglior espletamento della loro attività;

c) ad aderire in autonomia, nei limiti delle loro possibilità istitutive ed economiche, alle iniziative promosse o sostenute dalla Federazione per il conseguimento degli scopi comuni;

d) a sostenere, nell'ambito delle zone di competenza e delle componenti sociali in cui operano, la validità dell'unione federativa, quale espressione nazionale e regionale, diffondendone principi, denominazione ed evidenziando il logo "gruppo lucano" sia nella documentazione sia in tutte le attività di promozione e propaganda.

e) di osservare il presente statuto e di adottare tutti i regolamenti del Gruppo Lucano e di rispettarli.

f) a non presentare progetti in autonomia che riguardino fondi propri di protezione civile se non con il consenso della struttura di coordinamento che dovrà avvenire con comunicazione del legale rappresentante pro tempore;

g) a stipulare solo convenzioni e/ altri atti pattizi con i comuni nei quali ha sede la federata essendo ogni altra convenzione e/o atto pattizio di natura regionale, provinciale, nazionale e con ogni altro ente che non sia il comune riservato alla struttura di coordinamento ovvero al GRUPPO LUCANO.

h) Le Federate sono inoltre impegnate a trasmettere periodicamente, entro i termini stabiliti, alle Federazioni nazionale e regionale dati statistici generali e comuni, che consentano la compilazione di statistiche nazionali e regionali.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

#### **ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)**

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

#### **Art. 9 (Perdita Della Qualifica Di Associato)**

La qualità di associato si perde per scioglimento dell'ente associato, estinzione dell'ente associato, recesso o esclusione dell'ente associato.

L'ente associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'ente associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 7 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.



L'ente interessato, attraverso il proprio legale rappresentante, può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il legale rappresentante dell'ente associato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'ente associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'ente associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **Art. 10 (Organi Della Federazione)**

Sono organi sociali dell'Associazione (federazione):

-L'Assemblea (generale) delle Federate;

-Il Presidente;

-il Vicepresidente

-Il Consiglio Direttivo;

-Il Collegio dei Probiviri;

- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);

- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Articolo 11 (Assemblea)**

L'Assemblea è costituita dai delegati delle singole Federate. Ogni federata potrà essere rappresentata dal proprio presidente o dal vicepresidente o di altro membro opportunamente delegato. L'ente associato potrà farsi rappresentare da altro ente associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun ente associato potrà rappresentare massimo un altro ente associato.

L'Assemblea delle Federate si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria.

Hanno diritto di voto i soggetti che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea si considera il numero di soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail o altra messaggistica utile allo scopo con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli enti associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti gli associati.

Ogni Federata, durante l'Assemblea ordinaria in fase elettiva, può esprimere un solo voto.

Il voto è espresso dal Presidente della Federata e/o da suoi delegati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea delle Federate ha le seguenti competenze:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- elegge ogni tre anni e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente.
- Nomina e/o elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;



- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- individuare le attività diverse secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 LUGLIO 2017, n. 117.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli enti associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli enti associati.

L'assemblea potrà essere tenuta anche attraverso strumenti telematici e/o di videoconferenza.

#### **Articolo 12 (Il Presidente)**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea delle Federate alla cui carica potrà candidarsi qualsiasi iscritto di ciascuna federata.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente eletto sarà quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Ogni candidato Presidente deve:

- essere presentato da almeno tre Federate, compresa obbligatoriamente la Federata di appartenenza;
- presentare un suo curriculum;
- dichiarare che non sussistono incompatibilità con l'incarico, di essere incensurato e di non avere in corso procedimenti penali a suo carico;
- presentare un puntuale programma;

Ogni Federata può sostenere un solo candidato Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione e tutela l'osservanza dello Statuto e Regolamento.

In particolare:

- a) ha la firma degli atti e dei provvedimenti di fronte ai terzi ed in giudizio con potestà di delega;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, redigendone l'ordine del giorno. Convoca altresì l'Assemblea delle Federate, tanto nel caso di convocazione ordinaria, quanto in caso di convocazione straordinaria, redigendone il relativo ordine del giorno;
- d) iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le richieste motivate dei singoli membri;
- e) è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un terzo dei membri del direttivo su richiesta medesima;
- f) adotta in caso di necessità, delibere d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica;
- g) redige la relazione annuale sull'andamento dell'associazione;

In caso di dimissioni o di decesso del Presidente, è sostituito dal Vice Presidente il quale dovrà nel più breve tempo possibile ed al massimo entro 90 giorni, da quando ha ricevuto la notizia di uno degli eventi di cui sopra, provvedere ad espletare tutti gli adempimenti necessari a predisporre del nuovo presidente.

In caso di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

L'Assemblea può conferire cariche onorifiche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'assemblea delle federate, ai soci appartenenti ad una Federata che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità della Federazione. Il Presidente Onorario ha solo funzioni di rappresentanza della Federazione e può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale qualora vengano affrontate questioni legate al proprio ruolo istituzionale, ma senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario cessa dalla propria carica nel caso in cui assuma una qualsiasi carica elettiva associativa e/o federativa.

### **Articolo 13 (Il Consiglio Direttivo)**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può

essere revocato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Esso dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un massimo di sedici componenti eletti dall'Assemblea ordinaria. Il numero dei componenti del consiglio direttivo deve essere sempre in numero dispari. I componenti sono eletti da tutte le Federate sulla base della presentazione delle candidature

Il Regolamento fissa le modalità di voto e il numero massimo di preferenze esprimibili.

Ogni candidato a membro del direttivo, deve:

- avere almeno due anni di esperienza gestionale della vita associativa delle federate;
- essere l'unico candidato della Federata di appartenenza.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza. In tal caso il presidente continua a rimanere in carica fino alle nuove elezioni.

Si decade dal consiglio direttivo per comprovata inattività o se si accumulano tre assenze consecutive alle riunioni dello stesso.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, nomina fra gli eletti:

- il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita, negli stessi casi, la legale rappresentanza della Federazione.;

- un Tesoriere;
- un Segretario Organizzativo;
- un Segretario Amministrativo;

Individua per ciascun altro membro una specifica competenza;

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità la delibera non è approvata.

La mancata approvazione del Bilancio Consuntivo da parte dell'Assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente su delega del Presidente rappresenta la Federazione quando necessario.

In caso di dimissioni, d'impedimento o di decesso del Vice presidente, il consiglio Direttivo su proposta del Presidente dovrà provvedere, nella seduta successiva da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi, alla sua sostituzione.

Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea e la bozza di quello preventivo da sottoporre all'Assemblea, nonché redige la Relazione economico-finanziaria annuale. Inoltre cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Effettua, altresì, le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione.

In caso di dimissioni, d'impedimento o di decesso il consiglio Direttivo su proposta del Presidente di coordinamento dovrà provvedere nella seduta successiva da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi alla sua sostituzione.

Il Segretario Amministrativo ha il compito di curare l'organizzazione complessiva e la gestione amministrativa del Consiglio direttivo redigendo i verbali delle sedute, nonché dando esecuzione alle relative delibere. Egli dovrà coordinare le procedure per l'elezione del consiglio Direttivo e per lo svolgimento dell'Assemblea con la verifica dei poteri. Inoltre coadiuva il Presidente nell'esplicazione esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'associazione. Esso svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'associazione, fatta eccezione per gli organi di controllo e dei probiviri. Il segretario cura la tenuta del Libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e degli associati.

In caso di dimissioni, d'impedimento o di decesso il consiglio Direttivo su proposta del Presidente di coordinamento dovrà provvedere nella seduta successiva da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi alla sua sostituzione.

Il Segretario Organizzativo, ha il compito di collaborare con il Presidente nella gestione delle relazioni con gli organi degli enti associati e dei rapporti con le Federate, oltre che curare la realizzazione delle attività organizzative, programmatiche e promozionali della Federazione.

I consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

#### **Articolo 14 (I Responsabili Provinciali)**

I responsabili provinciali sono eletti dall'assemblea tra tutti gli iscritti delle federate del Gruppo Lucano;.

Possono essere eletti alla carica di responsabile provinciali i gli appartenenti alla federata che fanno parte della provincia di riferimento.

Il ruolo del responsabile provinciale è quello di armonizzare e garantire la gestione normale delle sedi comunali del proprio territorio di competenza; mantengono i contatti con gli organi Prefettizi, Provinciali, Comunali e con tutte le autorità preposte; mantengono i rapporti tra l'organizzazione centrale e le strutture periferiche curano tutto quanto possa essere di utilità all'Associazione promuovano sul territorio di competenza l'apertura di nuove sedi, garantiscono la corretta gestione di conduzione democratica delle strutture.

Possono proporre l'adozione di atti al consiglio direttivo o elaborare proposte da sottoporre al consiglio direttivo.

Essi partecipano di diritto alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

#### **ART. 15 (Organo Di Controllo)**

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **ART. 16 (Organo Di Revisione Legale Dei Conti)**

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Articolo 17 (Collegio dei Probiviri)**

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'O.D.V. e riguardanti uno o più enti associati, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. L'assemblea provvede alla elezione di 2 membri supplenti.

I Probiviri durano in carica n.3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza ovvero per le regolarità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i membri che compongono il collegio. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi, si provvederà sulla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzioni di eventuali procedimenti in corso.-

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio.

In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo oppure di un associato interessato alla vertenza.

#### **Articolo 18 (I Direttori)**

Su proposta del presidente possono essere nominati dal consiglio direttivo, tra i membri del gruppo o lucano o esterni ad esso, un Direttore Generale e più direttori in specifiche materie sulla base di certificate esperienze e curricula il cui scopo è quello di occuparsi di specifiche materie tecnico operative formative al

fine di garantire all'associazione adeguate competenze. Il Direttore generale su richiesta del Presidente del Coordinamento può organizzare una propria consulta tecnica con il solo scopo di fornire assistenza al Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 19 (Scioglimento Federazione)**

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea convocata in Seduta Straordinaria.

L'Assemblea è valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno i tre quarti dei voti accertati e attribuiti alle Federate in occasione della verifica dei poteri nell'ultima Assemblea Ordinaria.

La deliberazione di scioglimento è valida se ottiene i voti favorevoli dei delegati che rappresentino almeno i tre quarti dei voti accertati e attribuiti alle Federate in occasione della verifica dei poteri nell'ultima Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea, in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

#### **Articolo 20 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **Articolo 21 (I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

## **Articolo 22(Divieta di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **Articolo 23 (Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il termine stabilito

## **Articolo 24 (Bilancio sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

## **Articolo 25 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## **Articolo 26(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari

## **Articolo 27(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

## **Articolo 28(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

## **Articolo 29(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

### Articolo 30 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

### Articolo 31 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali tenuti a cura dei rispettivi organi di competenza.
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro cinque giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

### Articolo 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### Articolo 33 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

| AGENZIA DELLE ENTRATE<br>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA<br>UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Reg. al N. <b>580</b>                                                                        | Registro € |
| Serie 3 <sup>a</sup> - A. Privati                                                            | Bollo "    |
| Il Rich.                                                                                     | Sanzione " |
| <b>5 MAG 2023</b>                                                                            |            |

Firma su delega del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Mattia)



3 [signature] GRS

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO"



L'anno 2023, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 15:30, in Viggiano presso Centro polifunzionale ex Caritas al Viale della Rinascita, 4 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Pietro Luigi Martoccia, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Signor Biagio Laragione quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) come richiesto dall'ufficio RUNTS della Regione Basilicata**

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Pietro Luigi Martoccia il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO

Ufficio  
Entrate - Direzione  
territoriale

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Organizzazione di volontariato (*in sigla ODV*)" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO *organizzazione di volontariato (in sigla A.P.C.G. L. ODV)*.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al RUNTS ovvero al registro delle associazioni di volontariato della competente regione.

Alle ore 17:30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

*Il Segretario*



*Il Presidente*



